



AMICI DELLA MITICA PANDA 4X4



AGEVOLAZIONI STORICITA'

(Contributo di Americo "Pandaovunque")

AGGIORNAMENTO

La commissione lavori pubblici nella 459° seduta del 18 maggio 2005 ha modificato la precedente definizione (legge 285 art.60 cds) precisando che sono veicoli di interesse storico tutti i veicoli con trentanni di vetustà calcolati dall'anno di costruzione. Sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici ovvero dall'automobil club d'Italia per i quali il periodo di vetustà è ridotto a vent'anni dalla data di costruzione.

Viene annullata la precedente clausola "iscritti ASI- Registro Lancia - Fiat e Alfa Romeo".

In altre parole l'ART 60 CDS HA ELIMINATO IL MONOPOLIO ASI e REGISTRI FIAT ALFA E LANCIA

Con circolare N.V/11/736/96 la Direzione Centrale per gli affari giuridici del Ministero delle Finanze precisa che in base all'art.3 comma 155 della legge n.549 Il beneficio dell'esenzione delle tasse automobilistiche a favore dei veicoli storici iscritti all'ASI e Registri Storici è valido solo per veicoli costruiti da oltre 30 anni. Pertanto i veicoli storici aventi un vetustà inferiore ai 30 anni debbono corrispondere le tasse automobilistiche anche nel caso in cui in precedenza sia stata ad essi riconosciuta l'agevolazione fiscale. All'ACI sarà inviato l'elenco dei veicoli nei cui confronti è venuta meno l'agevolazione fiscale. Per tali veicoli dovranno essere corrisposti anche gli arretrati con mora dei bolli non pagati.

N.D.R. Restano in ogni caso valide le agevolazioni previste dalle normative regionali successive alla legge 549. Si precisa inoltre che il decreto legge 269/03 stabilisce che non possono essere richieste tasse evase dopo il terzo anno (in pratica al quarto anno). Pertanto va respinta una richiesta di pagamento relativa ai bolli evasi salvo che la notificazione sia avvenuta prima dell'uscita del decreto legge.

Amici, al momento (anche se sempre nuove proposte di legge si affacciano all'orizzonte a modificare e migliorare l'attuale regolamentazione) esiste una Legge (L.342 del 21 nov.2000) che prevede all'Art.63 agevolazioni in materia fiscale a particolari categorie di veicoli d'epoca che al comma 2 vengono estese agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico (esclusi quelli adibiti ad uso professionale) a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione se individuati e certificati in appositi registri.

I primi esemplari della nostra beniamina FIAT PANDA 4x4 possono già godere di tali agevolazioni, oggi compresi i modelli costruiti entro il 31/12/1986.

I veicoli d'interesse storico o collezionistico possono circolare liberamente sulle strade senza subire alcuna limitazione per quanto attiene allo spazio ed al tempo, purché le originali caratteristiche ed i dispositivi di equipaggiamento con tutte le norme e le prescrizioni applicate alla sua categoria di veicoli siano tenuti in perfetta

efficienza e conformi a quanto previsto dal C.d.S. per numero e presenza, seguendo le prescrizioni di cui all'appendice V lettera f) punto b) annessa al Regolamento di attuazione al C.d.S. (che riporto di seguito), questa categoria di veicoli annovera altresì un'altra peculiarità riguardo la destinazione e l'uso, infatti sono ammessi a circolare esclusivamente per motivi storici o collezionistici e per il tempo libero, escludendo nella maniera più assoluta un'eventuale circolazione legata a motivi professionali e/o di ordine imprenditoriale quale, ad esempio, il trasporto di merci con un autocarro classificato d'interesse storico o collezionistico che configurerebbe una violazione prevista dagli Artt. 82 ed 88 del C.d.S..

Il veicolo per circolare deve ovviamente essere in regola con la Revisione Periodica (annuale essendo veicoli atipici quelli iscritti nei registri ASI) e l'Assicurazione RCA (che va portata appresso ed esibita all'agente accertatore) ed essere in regola con le caratteristiche degli art. 71 e 78 CdS e con le caratteristiche necessarie alla circolazione.

A proposito, dall'art. 215 del Regolamento si evince che se un veicolo ha caratteristiche/equipaggiamenti particolari d'origine, non rispondenti alle caratteristiche dei veicoli della stessa categoria, possono essere mantenute, ma devono essere certificate dal Registro a cui ci si iscrive e devono essere approvate dalla MCTC (e segnate sulla Carta di Circolazione, se ciò non sia stato già fatto) e comunque non si devono omettere dispositivi richiesti per circolare (ad es. le frecce e gli stop, per le auto prima del '59, che non le avevano, devono essere montate sul veicolo per circolare).

I veicoli che, pur avendo superato i 20 anni, non siano iscritti ad un Registro Storico fra quelli elencati nell'art.60, sono da considerarsi, purtroppo anche se tenuti bene, non veicoli d'interesse storico, ma veicoli normali "vecchi".

Dopo i 30 anni, sono tutti d'interesse storico per quanto riguarda le agevolazioni fiscali [bollo, passaggio proprietà, ecc...](vedasi legge 342/2000), però ai sensi del CdS rimane il fatto che debbano essere iscritti ad uno dei Registri, altrimenti sono solo veicoli "vecchi".

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali riguardanti il Bollo, per i veicoli oltre 30 anni l'agevolazione è automatica in tutta Italia (si paga una tassa forfettaria) e non occorre l'iscrizione ad uno dei Registri nominati dall' art.60 CdS.

Invece per i veicoli fra i 20 e i 30 anni, ogni Regione applica (o meno) delle agevolazioni secondo criteri propri.

Per i passaggi di proprietà: oltre i 30 anni si paga in ogni caso la tassa ridotta; per i veicoli fra 20 e 30 anni occorre l'iscrizione ad uno dei Registri citati dal CdS.

Per quanto riguarda le Assicurazioni, invece, ognuna fa le regole per conto suo: alcune chiedono l'iscrizione ai Registri storici, altre ad un Club qualsiasi di veicoli storici, altre tengono conto dell'età del veicolo...

(allegati art. 60 CdS e art. 215 Reg.Attuazione)

Art.60 C.d.S:

- 1) Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche [vedi art.59 C.d.S.] i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca nonchè i motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico e collezionistico.
- 2) (..)

3) (..)

4) Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti Registri: [per gli autoveicoli:]

ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo,
[per i motoveicoli:] Storico FMI.

5) I veicoli d'interesse storico e collezionistico possono circolare sulle strade, purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal Regolamento

Art.215 Regolamento d'attuazione:

I) Sono classificati d'interesse storico e collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei seguenti Registri:

[per gli autoveicoli:] ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo,
[per i motoveicoli:] Storico FMI, e da questi dotati di certificazione di storicità attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

II) La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei comma 5 e 6.

III) I veicoli d'interesse storico e collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite dal comma 5.

IV) Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione-Direzione Generale M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dall'impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie, risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.

V) La circolazione dei veicoli d'interesse storico o collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente Titolo : sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziaitori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione, nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti, sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.

VI) Per i motoveicoli e gli autoveicoli d'interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente Regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori dalla sagoma dei galletti e dei mozzi delle ruote a raggi.

